



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2012, proposto da:
Graziano Accomando, Maria Roberta Roberti, rappresentati e difesi dagli avv.
Bruno Martellone, Giovanni Cecilian, con domicilio eletto presso la Segreteria
della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

contro

Comune di San Pietro di Feletto, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor,
con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino,
125;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di San Pietro di Feletto (TV) 9/7/2012 n.
25, ad oggetto provvedimento d'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale
ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 (T.U. sulle espropriazioni per
pubblica utilità) dei beni immobili censiti al catasto terreni del Comune di San
Pietro di Feletto al Fg. n. 4, Mapp. nn. 1034, 1043, 1045, 1047 e 1049, utilizzati per

scopi di pubblico interesse e di proprietà di Accomando Graziano e di Roberti Maria Roberta; del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Ragioneria Generale dello Stato in Treviso) n. 1202534 e relativo all'indennizzo liquidato con provvedimento di acquisizione di bene immobile ai sensi dell'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro di Feletto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la controversia de qua si incardina nell'ambito di una sequenza procedimentale nella quale, dopo l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità (D.G.C. n. 134/1998), pur essendo state realizzate le opere sui terreni dei ricorrenti, non si è addivenuti all'adozione del decreto di esproprio, così rientrando nell'ipotesi normativa ora disciplinata dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2000;

che, come si ricava dalla ricostruzione dei fatti e dalla sequenza degli atti intervenuti fra le parti, dopo l'iniziale sottoscrizione della scrittura denominata quale "Convenzione preliminare di cessione volontaria dell'area ricadente sul sedime del tratto stradale", sono intervenute numerose altre comunicazioni, tutte presupponenti a chiare lettere che tra le parti risultasse pacificamente concorde la volontà di operare la cessione bonaria dei beni, con la sola problematica relativa all'ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo, non già di esproprio;

che in tale ottica l'amministrazione ha infatti provveduto ai frazionamenti catastali ricordati in ricorso ed alla determinazione dell'estensione delle aree da prendere in considerazione al fine del computo del dovuto;

ritenuto che tali circostanze non sono mai state contestate dagli interessati (al pari della stessa delibera con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, non impugnata entro i termini di decadenza) e che quindi correttamente l'amministrazione ha proceduto ai sensi dell'art. 42-bis, essendovi un'acquisizione di aree avvenuta in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

viste le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato, le quali appaiono corrette e non illogiche o contraddittorie, essendo stato fatto riferimento alla rilevanza e pubblica utilità dell'opera realizzata (dalla quale hanno peraltro tratto vantaggio gli stessi ricorrenti che hanno potuto realizzare l'edificio destinato a residenza in presenza proprio dell'avvenuta realizzazione delle opere di consolidamento), ed essendo state richiamate le trattative pacificamente intercorse fra le parti, senza esito positivo, per addivenire ad una soluzione bonaria mediante la cessione delle aree interessate dagli interventi di ampliamento del tratto stradale;

ritenuta la sussistenza della giurisdizione per quanto riguarda la legittimità, nel rispetto dei presupposti indicati dall'art. 42-bis, della delibera impugnata (l'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. devolve infatti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo "le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità"), in quanto, anche a voler ritenere che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sia affetta dai vizi denunciati (mancata indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori), trattasi pur sempre di attività che si riconducono all'esercizio di un potere pubblico, sebbene illegittimamente esercitato, così esulando dall'ipotesi della c.d. acquisizione usurpativa, in carenza di

potere, che diversamente radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr. A.P. C.d.S. n. 9/2005);

ritenuta, quindi, la legittimità nei presupposti e nei contenuti del provvedimento impugnato, stante l'impossibilità di giungere alla definizione di un accordo bonario a fronte dell'avvenuta realizzazione delle opere, in alternativa al decreto di esproprio;

ritenuto diversamente, in punto giurisdizione, che ogni ulteriore contestazione circa l'ammontare delle somme dovute, in rapporto all'estensione ed al valore delle aree acquisite per effetto dell'occupazione, rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusto il disposto di cui al richiamato art. 133, secondo il quale rimane ferma "la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa";

per detti motivi il ricorso va in parte respinto ed in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, così come specificato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)